

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 49-4416

Art. 10 della legge 91/1999. Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per le attività del Centro Regionale per i Trapianti.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che l'art. 10 della Legge 1.04.1999 n. 91 recante "Disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti" prevede che le Regioni istituiscano un Centro Regionale per i trapianti, ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale. Stabilendo che la costituzione ed il funzionamento di tali Centri siano disciplinati da apposita Convenzione tra le Regioni.

Premesso altresì che, in seguito al protocollo d'intesa siglato in data 10.6.2002 tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di una rete sanitaria interaziendale ed interregionale che prevedeva, tra l'altro, la stipula di convenzioni in materia di trapianti allo scopo di evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale, migliorare la qualità tecnica degli interventi assistenziali e razionalizzare l'impiego delle risorse, è stata adottata la D.G.R. 96-10262 del 01.8.2003 di approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di un Centro interregionale per i Trapianti di organi e tessuti.

Tenuto conto che con DD.G.R. 3-7313 del 31.10.2007 e 11-2605 del 19.9.2011 la Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata rinnovata.

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo ed al contestuale aggiornamento, alla luce dell'evoluzione della normativa che regola i trapianti di organi e tessuti, della Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvando lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione delle attività del Centro Regionale per i Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Valutato necessario che la Convenzione abbia durata quinquennale dal momento della sua stipula.

Dato atto dell'impegno finanziario espresso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, che quantifica in euro 20.000,00= (IVA inclusa) l'ammontare degli oneri a suo carico per la partecipazione al Centro Regionale per i Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione nonché con eventuali ed ulteriori risorse finanziarie derivanti da assegnazioni vincolate dello Stato per la realizzazione di iniziative in materia di trapianti di tessuti e di organi.

Stabilito che per la Regione Piemonte la spesa sanitaria derivante dalle attività di cui alla Convenzione trova copertura nel finanziamento indistinto annualmente attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; e che per l'anno 2016 è già stato assegnato con la D.G.R. n. 35-3152 dell'11 aprile 2016 nell'ambito dell'assegnazione ordinaria di parte corrente.

Ritenuto di demandare la sottoscrizione della suddetta Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione delle attività del Centro Regionale per i Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta all'Assessore competente.

Preso atto dell'attestazione congiunta del Direttore e del Dirigente sottoscrittori della proposta in ordine alla regolarità amministrativa della stessa ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Vista la L. 91/99;

viste le DD.G.R. 96-10262 del 01.8.2003, 3-7313 del 31.10.2007 e 11-2605 del 19.9.2011;

vista la D.G.R. n. 35-3152 dell'11.04.2016;

vista la D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale all'unanimità

delibera

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione delle attività del Centro Regionale per i Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare all'Assessore competente la sottoscrizione della Convenzione suddetta;
- di stabilire che per la Regione Piemonte la spesa sanitaria derivante dalle attività di cui all'allegata Convenzione trova copertura nel finanziamento indistinto annualmente attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; e che per l'anno 2016 è già stato assegnato con la D.G.R. n. 35-3152 dell'11 aprile 2016 nell'ambito dell'assegnazione ordinaria di parte corrente.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N..... IN DATA**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA
REGIONE PIEMONTE PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL
CENTRO REGIONALE PER I TRAPIANTI.**

TRA

la Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, rappresentata nella persona dell'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria Antonio Saitta, nato a Raddusa (CT) in data 15 luglio 1950, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Corso Regina Margherita 153/bis.

E

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata nella persona dell'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali Laurent Viérin, nato a Aosta il 7 agosto 1975, ai fini del presente atto domiciliato in Aosta, Via De Tillier 30.

PREMESSO CHE

- l'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti" prevede che le regioni istituiscano un centro interregionale per i trapianti, ovvero, lo possano condividere;
- in data 10 giugno 2002 è stato siglato il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di una rete sanitaria interaziendale ed interregionale che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni in materia di trapianti allo scopo di evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale, migliorare la qualità tecnica degli interventi assistenziali e razionalizzare l'impiego delle risorse;
- in data 9 aprile 2004 è stata siglata la convenzione, con scadenza 9 aprile 2007, tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione del Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta;
- in data 31 ottobre 2007 è stata siglata la convenzione, con scadenza 31 dicembre 2010, tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle

d'Aosta per la prosecuzione dell'attività del "Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta";

- in data 10 novembre 2011 è stata siglata la convenzione, con scadenza 09 novembre 2016, tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione dell'attività del "Centro Interregionale per i trapianti Piemonte e Valle d'Aosta";
- l'articolo 3 della legge 21 ottobre 2005, n 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" prevede che all'interno delle strutture trasfusionali siano consentiti il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale;
- lo schema della presente convenzione è approvato con deliberazione di Giunta regionale in data n. dalla Regione Piemonte e deliberazione di Giunta regionale in data 11.11.2016 n. 1520 dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(Istituzione di un Centro Regionale per i Trapianti della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta)

Le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ai fini delle funzioni previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, costituiscono un unico bacino di utenza e, in associazione, istituiscono un Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta, di cui fanno parte il Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti ed il Coordinamento Donazioni e Prelievi, disciplinato dalle norme della presente convenzione.

Articolo 3
(Denominazione e sede)

Il Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta (in seguito denominato "CRT"), ha sede presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria Immunogenetica e Biologia dei Trapianti, dove è istituito il Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti – CRRT, e presso la Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera Anestesia e Rianimazione 2, dov'è istituito il Coordinamento Regionale Donazioni e Prelievi - CRP dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette – con sede in Corso Bramante n. 88/90, Torino.

Articolo 4 **(Funzioni ed attività del CRT)**

Nell'ambito del bacino di utenza definito dall'articolo 2 della presente convenzione, il CRT esercita le funzioni previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, nonché le altre funzioni successivamente attribuite.

Il CRT , avvalendosi del CRRT e del CRP, svolge le seguenti attività:

- a) coordina le attività di raccolta, di gestione e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti (CNT). Inoltre, al fine della valutazione di appropriatezza dell'offerta trapiantologia come opzione terapeutica per la cura delle patologie renali, il CRT è incaricato della raccolta dei dati relativi all'insufficienza della funzione renale sin dalle fasi che precedono la scelta del trattamento terapeutico. Questo anche nell'ottica della prevista centralizzazione di questi dati presso il CNT;
- b) coordina le attività di prelievo ed i rapporti tra i servizi di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali dei prelievi ed in particolare:
 - b.1) sostiene i coordinamenti locali delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti affinché il BDI (brain death index) e il numero di donatori di cornee siano nei range attesi;
 - b.2) redige la modulistica da utilizzare in corso di donazione/ prelievo di organi e/o tessuti;
 - b.3) sviluppa e coordina l'implementazione di programmi di donazione di organi da donatore a cuore fermo;
 - b.4) forma i chirurghi dell'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta affinché divengano autonomi nel prelievo di rene da donatore deceduto. Il rimborso da parte dei centri trapianto rene all'Azienda sanitaria regionale avverrà secondo le tariffe e le modalità vigenti in Regione Piemonte;
- c) cura il collegamento con i centri di trapianto e gli altri centri di riferimento ed in particolare:

- c.1.) assicura uno stretto collegamento scientifico e operativo con gli altri Centri Regionali Trapianto, con il Centro Nazionale Trapianti e con l'IBMDR;
- c.2.) gestisce ed utilizza il collegamento informatico con tutte le unità operative che interagiscono nelle attività di prelievo e trapianto, con gli altri Centri Regionali ed Interregionali Trapianto, con il Centro Nazionale Trapianti e con l'IBMDR;
- c.3.) definisce attraverso appositi protocolli operativi l'attuazione di specifiche attività;
- d) cura la gestione ed il trattamento dei dati relativi all'attività di trapianto ed in particolare:
 - d.1.) compila e aggiorna il registro dei decessi nelle terapie intensive del Piemonte e Valle d'Aosta;
 - d.2.) compila e aggiorna un registro sui trapianti eseguiti nelle due Regioni ed eseguiti fuori Regione con organi di donatori identificati in Piemonte ed in Valle d'Aosta e, per i trapianti eseguiti in Regione, sul loro decorso;
 - d.3.) compila ed aggiorna l'elenco dei soggetti in attesa di trapianto, corredato delle informazioni sull'esistenza delle condizioni di idoneità al trapianto e di compatibilità genetica con l'eventuale donatore;
 - d.4.) elabora dati statistici sui prelievi e trapianti anche al fine di metterli a disposizione degli esperti, delle associazioni di volontariato e della società civile;
 - d.5.) compila e aggiorna il registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche;
 - d.6.) predispone una relazione annuale sulle attività di prelievo e trapianto svolte nelle due Regioni;
 - d.7.) elabora i dati disponibili sui pazienti piemontesi e valdostani trapiantati fuori dalle due Regioni;
 - d.8.) predispone trimestralmente un documento di sintesi delle attività di donazione e trapianto, complessiva e per le singole Regioni;
- e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunogenetici necessari per i trapianti allo scopo di garantire l'idoneità del donatore;
- f) esegue la tipizzazione tessutale e la ricerca degli anticorpi anti-tessuto e del loro accertamento con frequenza periodica nei pazienti in attesa di trapianto;
- g) conserva i campioni biologici relativi a tutti i soggetti in attesa di trapianto, al fine di effettuare le ricerche sistematiche di anticorpi e le prove crociate di compatibilità tessutale;
- h) riceve dagli ospedali delle due Regioni, o dal Centro Nazionale la segnalazione di potenziali donatori d'organo;

- i) per i trapianti per i quali è possibile tenere conto della compatibilità HLA, individua i soggetti più idonei sulla base dei dati contenuti nel proprio archivio con la successiva compilazione di una lista di priorità da comunicare ai Centri di trapianto per la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto stesso e l'effettuazione delle prove crociate di compatibilità tessutale;
- j) cura il rispetto dell'applicazione, in tutte le strutture di prelievo e trapianto delle due Regioni, degli indirizzi tecnico-operativi stabiliti dalla Consulta Tecnica permanente per i trapianti come previsto dall'art. 9 della legge 91/1999;
- k) assicura la funzionalità permanente, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, con la reperibilità costante di almeno un sanitario;
- l) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto;
- m) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunogenetica nei programmi di trapianto nel territorio delle Regioni;
- n) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie, degli organi e dei tessuti nelle due Regioni;
- o) garantisce le attività di sostegno psicologico per i pazienti trapiantati e le loro famiglie, per i donatori viventi e per i familiari dei donatori deceduti;
- p) cura l'analisi e la valutazione dei risultati delle attività coordinate e la formulazione di proposte alle Regioni allo scopo di migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
- q) valuta i progressi tecnologici riguardanti le attività oggetto di coordinamento, allo scopo di fornire indicazioni sugli strumenti e metodi più idonei per uno sviluppo adeguato;
- r) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con le associazioni di volontariato;
- s) istruisce le pratiche di autorizzazione per i centri di trapianto di organi da donatore cadavere;
- t) cura il registro di tutti i trapianti di tessuto e cellule eseguiti nelle Regioni;
- u) sovrintende alla procedura di identificazione dei centri che eseguono trapianti di tessuti nelle Regioni;
- v) coordina le procedure di accreditamento dei centri di trapianto di tessuti e di cellule;
- w) sovrintende o gestisce direttamente le banche di tessuti da donatore cadavere per trapianti (segmenti vascolari, valvole cardiache, cornee, cute, tessuti muscolo-scheletrici ed altri);
- x) nel sistema dei trapianti di cellule staminali emopoietiche:

- x.1. per quelle provenienti da sangue midollare o periferico, il CRT provvede a:
 - x.1.a. coordinare l'attività di tipizzazione dei donatori di midollo osseo svolta nei centri del bacino d'utenza;
 - x.1.b. gestire il Registro dei donatori volontari di midollo osseo per l'ambito del bacino d'utenza;
 - x.1.c. la gestione dei rapporti fra l'attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche nel bacino d'utenza, CNT e IBMDR;
- x.2. per quelle relative al sangue placentare, il CRT provvede a:
 - x.2.a. coordinare l'attività di tipizzazione delle cellule del sangue placentare imbankate presso la Banca regionale TCBB (Torino Cord Blood Bank);
 - x.2.b. conservare il DNA relativo alle unità imbankate, selezionate e trapiantate;
 - x.2.c. gestire il Registro delle cellule del sangue placentare per l'ambito del bacino d'utenza;
 - x.2.d. gestire i rapporti inerenti l'attività di trapianto di cellule da funicolo ombelicale.
 - x.2.e. sovrintendere alla esportazione di campioni di sangue placentare per uso autologo in banche private estere – come da Accordo Stato Regioni n. 62 del 29 aprile 2010 e D.G.R. 16-802 del 15 ottobre 2010 che recepisce tale Accordo
- y) fornire parere tecnico in merito alle richieste di autorizzazione di trapianti da effettuare all'estero.

Presso il CRT è anche istituito il Registro Regionale dei donatori volontari di midollo osseo condiviso tra le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Tale Registro è parte integrante dell'IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry) ed opera in conformità agli standard di funzionamento del Registro Nazionale ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 66-2973 del 28.11.2011.

Le due Regioni, acquisito il parere del Comitato Regionale Trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione, assicurano, ognuna per quanto di competenza, il coordinamento dell'attività per le funzioni istituzionalmente attribuite al CRT.

L'attività prevista dal secondo comma del presente articolo è soggetta al controllo della Regione Piemonte, acquisito il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Comitato Regionale per i trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione, sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministero della Salute.

Articolo 5 **(Coordinatore del CRT)**

L'attività del CRT è coordinata da un Coordinatore, affiancato da un Coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi, nominati con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, sentito il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Coordinatore del CRT, che dura in carica cinque anni, esercita le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente, nonché le funzioni di Presidente nell'ambito del Comitato Regionale per i trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

Il Coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi, dura in carica cinque anni ed esercita le funzioni di Vice Presidente nell'ambito del Comitato Regionale per i trapianti previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

Articolo 6 **(Comitato Regionale per i trapianti)**

Il Comitato Regionale per i trapianti del Piemonte e Valle d'Aosta (in seguito denominato "CoRT") è costituito da esperti, nominati con Determinazione del Direttore Regionale alla Sanità che durano in carica cinque anni, eventualmente rinnovabili. Gli incarichi attribuiti rientrano tra i compiti d'ufficio e sono pertanto svolti senza alcun ulteriore emolumento. Gli esperti che per 2 volte consecutive risulteranno assenti non giustificati alle riunioni del Comitato, risulteranno automaticamente decaduti.

Compete alla Regione Piemonte la nomina dei seguenti membri:

- a) sino a tre responsabili delle strutture di prelievo;
- b) sino a due sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto, per ciascun organo;
- c) sino a tre sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto di cellule staminali emopoietiche e altre cellule;
- d) un rappresentante per ciascuna banca dei tessuti;
- e) sino a due sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto di tessuti;
- f) un rappresentante della Commissione regionale sangue;
- g) un funzionario amministrativo;
- h) sino a 2 rappresentanti delle Associazioni di volontariato;
- i) un rappresentante per il 118;
- l) il coordinatore del servizio di psicologia dei trapianti;
- m) un medico di direzione sanitaria
- n) un medico legale.

Compete alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la nomina dei seguenti membri:

- a) un responsabile delle strutture di prelievo;
- b) il responsabile della SC di Immunoematologia e Trasfusionale;
- c) sino a due sanitari individuati tra i responsabili delle strutture di trapianto di tessuti e cellule;
- d) un funzionario amministrativo;
- e) un rappresentante delle Associazioni di volontariato.

Il Comitato si riunisce, almeno trimestralmente, presso l'Assessorato Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria della Regione Piemonte. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti. E' redatto un processo verbale delle riunioni.

Il Comitato Regionale per i trapianti coadiuva il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle d'Aosta relativamente alla promozione dell'attività di trapianto nelle Regioni e fornisce le valutazioni ed i pareri previsti dalla presente convenzione e su argomenti di interesse delle Regioni.

Il Comitato Regionale per i trapianti si esprime in particolare su:

- a) la valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività di trapianto svolta nel bacino di utenza;
- b) la programmazione delle attività di trapianto al fine di fornire adeguate e soddisfacenti risposte al bisogno di assistenza espresso dai cittadini;
- c) l'attivazione di ulteriori attività di trapianto;
- d) la promozione della cultura dei trapianti presso l'opinione pubblica;
- e) le questioni relative all'Associazione InterRegionale Trapianti (AIRT);
- f) le questioni relative ai rapporti con le altre reti di trapianto e con gli organi nazionali di coordinamento dei trapianti.

Articolo 7 **(Liste d'attesa)**

I pazienti della Regione Autonoma Valle d'Aosta in attesa di trapianto di organi o tessuti sono inseriti nelle liste di attesa della Regione Piemonte, condividendone i criteri di assegnazione.

Articolo 8 **(Assegnazione organi e tessuti)**

L'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta si impegna ad assegnare prioritariamente alle strutture sanitarie della Regione Piemonte gli organi ed i tessuti prelevati in loco.

Articolo 9

(Qualificazione ed aggiornamento dei sanitari che operano nel campo dei trapianti)

Il CRT collabora con le Regioni all'organizzazione di corsi di informazione e di aggiornamento del personale coinvolto nelle varie fasi del trapianto in ambito regionale, inclusi i coordinatori dei prelievi.

Articolo 10

(Promozione della donazione di organi)

Il CRT collabora con gli uffici regionali preposti per la predisposizione e l'attivazione di strumenti informativi, per fare conoscere il trapianto come efficace possibilità terapeutica e per favorire la maturazione di scelte consapevoli sulla donazione.

Articolo 11

(Oneri economici)

Fatto salvo l'attuale ed eventuali successivi accordi di collaborazione tecnica e scientifica per l'attività immunogenetica tra l'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, che comunque dovranno prevedere l'applicazione ai cittadini valdostani della stessa tariffa applicata ai cittadini piemontesi, ciascuna Regione, anche per il tramite delle proprie Aziende Sanitarie Locali, si impegna a contribuire agli oneri economici sopportati dal CRT per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta concorre alla copertura delle spese previste dalla presente convenzione corrispondendo al CRT Piemonte e Valle d'Aosta la cifra di 20.000,00 (ventimila) euro annui determinata in misura proporzionale al periodo di convenzionamento e al proprio bacino di utenza.

La Regione Piemonte concorre alla copertura delle spese derivanti dalla presente convenzione con quota parte del finanziamento indistinto assegnato annualmente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

L'Azienda sanitaria regionale U.S.L. della Valle d'Aosta si fa inoltre carico del trasporto di organi e di tessuti prelevati nel proprio territorio verso le sedi di trapianto, provvedendovi con automezzi propri.

Articolo 12

(Durata)

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula.

Le parti possono risolvere in via anticipata e consensualmente la presente convenzione, stabilendo d'intesa modalità e condizioni.

Articolo 13
(Registrazione e spese)

Le eventuali spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto si assumono a carico delle parti in ugual misura.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale.

Torino, lì

Regione Piemonte

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria
Antonio Saitta

Aosta, lì

Regione Autonoma Valle d'Aosta

L'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali
Laurent Viérin